



STUDIO PROFESSIONALE
G C O N S U L T I N G S . R . L .

LEGGE DI BILANCIO 2026

(L. 30.12.2025 N. 199) -

Principali novità

1)	Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	3
2)	Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per possessori di redditi superiori a 200.000 euro.....	3
3)	Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF - Proroga di un anno del regime transitorio	4
4)	Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 – Aliquote.....	5
5)	Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote	5
6)	Bonus mobili - Proroga.....	5
7)	Enti del Terzo settore - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale	6
8)	Immobili nelle zone colpite da eventi sismici - Contributo alla ricostruzione	6
9)	Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili	6
10)	Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali	7
11)	Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026	7
12)	Energia fotovoltaica - Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025	7
13)	Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.....	8
14)	Criptovalute Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins.....	8
15)	Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi	9
16)	Causa di esclusione dal regime forfetario	10
17)	Iper-ammortamenti	10
18)	Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze	10
19)	Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026....	11
20)	Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa.....	12
21)	Azioni proprie, stock options e attività immateriali	12
22)	Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.....	13
23)	Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	13
24)	Affrancamento straordinario delle riserve	14
25)	Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE.....	14
26)	Legge Sabatini - Rifiinanziamento	14
27)	Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti.....	15
28)	Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro	15
29)	Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento	16
30)	Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)	16
31)	Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica	16
32)	Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento	17
33)	Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore	17
34)	Incremento dell'imposta di soggiorno per il 2026.....	17
35)	Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie	18

1) ALIQUOTE IRPEF - RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL'ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".

a. Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

b. Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

c. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.

2) DETRAZIONI IRPEF PER ONERI - SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2026 - RIDUZIONE DI 440 EURO PER POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO

Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.

a. Oneri oggetto di riduzione

Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

b. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro

La riduzione prevista dall'art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:

- le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall'art. 16-*bis* del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio:
 - la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
 - la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”).

c. Determinazione del reddito complessivo

Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:

- i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;
- i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%;
- l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

d. Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente

Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-*ter* del TUIR e dall'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR che prevedono, rispettivamente:

- dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- dall'1.1.2020, la parametrizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.

3) ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI AI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF - PROROGA DI UN ANNO DEL REGIME TRANSITORIO

Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

a. Proroga del termine per l'approvazione delle addizionali comunali

Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.

b. Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

4) INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2026 – ALIQUOTE

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

a. Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

b. Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

5) ECOBONUS E SISMABONUS - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2026 - ALIQUOTE

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

6) BONUS MOBILI - PROROGA

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici (c.d. “*bonus mobili*”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

Limite massimo di spesa

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

7) ENTI DEL TERZO SETTORE - CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE

L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore.

Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:

- gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS, di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte nella relativa Anagrafe.

8) IMMOBILI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE

Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici che si sono verificati dall’1.4.2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili.

L’incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concesso per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, che sono rimaste a carico dei beneficiari (committenti) in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e successive limitazioni ad opera dell’art. 2 del DL 11/2023

9) DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME EROGATE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Riduzione dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%.

Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione

agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.

Incremento del limite di detassazione

L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Proroga dell'agevolazione per i dividendi

L'agevolazione fiscale contenuta nell'art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l'agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).

L'agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

10) IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.

Condizioni

L'imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11) ESENZIONE DALL'IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI CD E IAP - PROROGA PER IL 2026

Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;

oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

12) ENERGIA FOTOVOLTAICA - ESCLUSIONE DAL REGIME REDDITUALE FORFETARIO PER GLI IMPIANTI CON MODULI A TERRA INSTALLATI DOPO IL 31.12.2025

Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di "agrarietà" (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025.

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

- entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d'impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%).

Riscontro della data di installazione dell'impianto

Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

13) NUOVA ALIQUOTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Decorrenza

L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

$$21\% \times \text{valore normale o di perizia} < 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}$$

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotare.

14) CRIPTOVALUTE IMPOSIZIONE AL 26% DEI REDDITI DA STABLECOINS

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins" denominate in euro.

Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle crypto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, scontreranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

15) PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

a) Locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi *“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

b) Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc.

A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

c) Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

d) Computo dei tre appartamenti

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

16) CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

17) IPER-AMMORTAMENTI

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

18) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

A. Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.

B. Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la *participation exemption* (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.

19) FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE - ELIMINAZIONE PER LE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta

Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

- in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

Acconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

20) SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ALTRI TITOLI IN SERIE O DI MASSA

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante

Viene modificato l'art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

L'art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

Le regole previste dall'art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.

Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.

Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.

21) AZIONI PROPRIE, STOCK OPTIONS E ATTIVITÀ IMMATERIALI

Vengono previste, con effetto per il solo 2026:

- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "*stock grant cash settled*") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;

- per i soli soggetti IAS *adopter*, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

22) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

23) ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 30.9.2025;
- sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

24) AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Riserve affrancabili

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

25) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE PERDITE E DELLE ECCEDENZE ACE

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni dell'art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

26) LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

27) BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ELIMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000 EURO PER I PROFESSIONISTI

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro:

- sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

Procedura

Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.

L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.

Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Ad esempio, se la Pubblica amministrazione deve erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:

- 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione;
- i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Decorrenza

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

28) DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI - ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000 A 50.000 EURO

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).

29) DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO AI FINI DEL PIGNORAMENTO

Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

30) RITENUTA SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE (DAL 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

31) DICHIARAZIONE IVA OMESSA - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA

(non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

Procedura

L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

32) BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall'1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

33) CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

- provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi

34) INCREMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL 2026

Viene estesa all'anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l'imposta di soggiorno nella misura di cui all'art. 1 co. 492 della L. 213/2023.

Tale facoltà compete a:

- Comuni capoluogo di Provincia;

- unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Misura dell'incremento

L'imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia

Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:

- Roma Capitale, di cui all'art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;

il Comune di Venezia, di cui all'art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.

35) CONTRIBUTI PER I LIBRI SCOLASTICI E LA FREQUENZA DI SCUOLE PARITARIE

Si prevede l'erogazione di contributi per:

- il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici;
- la frequenza di scuole paritarie.

Contributi per l'acquisto di libri scolastici

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuclei familiari:

- devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
- non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Contributi per la frequenza di scuole paritarie

Si riconosce per l'anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

- una scuola paritaria secondaria di primo grado;
- oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

Reggio Emilia

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Dott. Galimberti Luca

Dott. Fabio Gennaro